

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

1. DESCRIZIONE DI CERTIQUALITY

CERTIQUALITY S.r.l. è un Organismo di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed in particolare dalla norma ISO 17065 Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di Certificazione di conformità alle prescrizioni delle Norme di riferimento.

CERTIQUALITY S.r.l. non effettua, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico di CERTIQUALITY è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività di CERTIQUALITY è fornito dall'applicazione delle tariffe per la Certificazione.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CERTIQUALITY S.r.l. - nel testo denominato CERTIQUALITY - e le Organizzazioni che intendono ottenere la certificazione della conformità della sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi, a Organizzazioni che aderiscono al Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi definito dal Decreto 14 novembre 2019 "Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", emesso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito INS).

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione di CERTIQUALITY, nel quale sono rappresentate le parti interessate.

3. DEFINIZIONI

Nei diversi contesti, si applicano le definizioni riportate dalla normativa di riferimento ed in particolare:

Certificato di conformità

Certificato rilasciato dall'Organismo di Certificazione all'operatore economico, che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di sostenibilità ovvero del certificato di sostenibilità.

Catena di consegna (catena di custodia)

Metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni di sostenibilità relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali contenute nel certificato di sostenibilità, anche tramite l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art.12 del DM 14 novembre 2019 "Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

Dichiarazione di sostenibilità

Dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di una stessa catena di consegna del biocarburante e bioliquido, e rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta.

Certificato di sostenibilità

Dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere c) e d) del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile.

Informazioni sociali e ambientali

Informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima.

Partita

Quantità di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee.

Biocarburanti avanzati

Biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime di cui alla parte A dell'allegato 1, parte 2 -bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione dei carburanti rinnovabili avanzati.

Carburanti rinnovabili avanzati

Carburanti rinnovabili di cui alla parte A, lettere t), u) e v) dell'allegato 1, parte 2 -bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Terreni pesantemente degradati

Terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte.

Terreni fortemente contaminati

Terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi;

Relativamente alla conduzione della verifica, si applicano le definizioni riportate di seguito.

Organizzazione

Gruppo (di cui all'art.15, comma 1 DM 14/11/2019), società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa. Per Organizzazioni con più unità operative, ogni singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

ACCREDIA RT-31

Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificato di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

Audit iniziale documentale

Prima fase dell'audit iniziale in cui viene analizzata la documentazione elaborata dall'Organizzazione per il rilascio del certificato di conformità ai fini dell'adesione dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione.

Audit iniziale in campo

Seconda fase del processo di audit iniziale in cui il focus è rappresentato dai dati e dalle informazioni rese disponibili per il rilascio del certificato di conformità dell'azienda ai fini dell'adesione dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione. Questa fase è condotta su base campionaria sulla base del rischio valutato.

Rilievi

Si intendono non conformità maggiori:

- la totale assenza di applicazione di uno o più requisiti della documentazione normativa/legislativa di riferimento;
- una situazione tale da provocare la consegna di un prodotto non conforme;
- una situazione tale da provocare una deficienza grave del Sistema di gestione della Sostenibilità;
- errori nel calcolo delle emissioni o nel valore del risparmio di CO₂eq, tali da pregiudicare la veridicità delle dichiarazioni di sostenibilità e dei certificati di sostenibilità rilasciati;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento.

Si intendono non conformità minori:

- situazioni, quali quelle citate al punto precedente per le non conformità maggiori, giudicate non particolarmente rilevanti ai fini della conformità del Sistema di gestione della Sostenibilità.

Raccomandazioni

Evidenza di conformità, che tuttavia potrebbe nel tempo determinare un mancato rispetto di un requisito specificato.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla certificazione di conformità tutte le Organizzazioni che ne facciano richiesta.

CERTIQUALITY può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità. Nel caso CERTIQUALITY in cui non accetti una richiesta di certificazione, ne comunicherà le ragioni al richiedente.

4.2 Perché venga attivato l'iter da parte di CERTIQUALITY, l'Organizzazione richiedente deve:

- dimostrare che siano rispettati per i suoi prodotti i criteri di sostenibilità definiti dall'art. 17 della Direttiva 2009/28/CE (paragrafi da 2 a 5) e dall'articolo 1, comma 6 della Direttiva 2009/30/CE, utilizzando un sistema di gestione interno predisposto ai fini della sostenibilità (sistema di gestione della sostenibilità) che comprende un sistema di rintracciabilità basato sul Decreto 14 novembre 2019 "Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", sulla norma UNI/TS 11429 "Qualificazione degli operatori economici delle filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi" o per il biometano sulla norma UNI/TS 11567 "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa";
- dimostrare che la valutazione del rischio sia stata effettuata ai sensi del Rapporto Tecnico 31 di Accredia;
- accettare le clausole del presente Regolamento e le prescrizioni comunicate da CERTIQUALITY.

4.3 L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione e il suo mantenimento comportano il pagamento degli importi previsti; il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita comporta la sospensione o la revoca del Certificato in secondo quanto previsto agli artt. 8 e 9.

4.4 Possono verificarsi modifiche dei requisiti della Certificazione di conformità per:

- modifiche delle normative di riferimento da parte di Enti Normatori o di Accreditamento;
 - modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione di conformità da parte di CERTIQUALITY.
- CERTIQUALITY ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni definendo la data a partire dalla quale entreranno in vigore le modifiche e definirà un periodo di tempo ragionevole affinché le Organizzazioni si adeguino alle nuove prescrizioni.

Le Organizzazioni che non intendano adeguarsi alle modifiche possono rinunciare al contratto in essere purché ne diano comunicazione a CERTIQUALITY o secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente Regolamento.

CERTIQUALITY, nel caso di variazioni delle Norme di riferimento, si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza alle nuove prescrizioni.

Le spese per eventuali audit sono a carico dell'Organizzazione.

4.5 CERTIQUALITY gestisce un elenco delle Organizzazioni certificate disponibile sul sito Internet: www.certiquality.it. e rende pubblici i dati anche in caso di sospensione, revoca e rinuncia alla certificazione laddove richiesto.

Analoghe informazioni sono trasmesse agli Organismi con i quali Certiquality ha definito accordi di riconoscimento. L'Organizzazione potrà inoltre essere inserita nella banca dati degli Enti di Accredimento. Gli enti di accreditamento possono rendere disponibili le informazioni presenti sul proprio sito anche ad Enti firmatari di accordi (ad es. Camere di Commercio).

5. PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

5.1 L'Organizzazione che intenda ottenere la certificazione e il rilascio del Certificato di Conformità deve richiedere un'offerta a CERTIQUALITY presentando il modulo di domanda corredato dei dati essenziali identificativi dell'Organizzazione e del servizio richiesto, le attività svolte, i relativi prodotti e altre informazioni tecniche.

Nel caso di certificazione di gruppo, l'Organizzazione che svolge il ruolo di soggetto coordinatore del gruppo deve fornire tutte le informazioni di interesse relative a tutti i membri del gruppo.

Nel caso di certificazione richiesta con sottoscrizione di accordo quadro, l'Organizzazione che svolge il ruolo di coordinatore deve fornire tutte le

informazioni di interesse relative ad ogni singola Organizzazione per la quale viene chiesta la certificazione.

CERTIQUALITY procede all'esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali, l'applicazione di alcuni requisiti di cui alle norme di riferimento e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

Con la sottoscrizione per accettazione dell'offerta da parte del Rappresentante Legale o di persona autorizzata dall'Organizzazione si perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti. L'Organizzazione si obbliga inoltre a rispettare ed accettare quanto previsto nel presente Regolamento, e successive modifiche, che costituisce parte integrante dell'offerta e di cui l'Organizzazione dichiara di conoscere il contenuto.

I Regolamenti di Certiquality sono disponibili sul sito Internet: www.certiquality.it.

L'accettazione del contratto non presuppone direttamente né indirettamente un obbligo di rilascio della certificazione da parte di CERTIQUALITY.

In caso di gare d'appalto è possibile che, in funzione di quanto prescritto dalle regole contenute nei bandi di gara, venga seguito un iter o venga utilizzata la documentazione aggiuntiva a quanto descritto nel presente Regolamento.

Non si possono iniziare le attività di certificazione se il contratto non è prima firmato per accettazione dal Cliente e se non sono stati trasmessi dall'Organizzazione i seguenti documenti:

visura Camerale (o documento equivalente) aggiornata e comunque con data non antecedente a sei mesi;

documento descrittivo del Sistema di Gestione della Sostenibilità (Manuale o Procedura o altro equivalente);

fac-simile della dichiarazione di sostenibilità e/o del certificato di sostenibilità;

elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa di riferimento (es. gestione magazzini, approvvigionamento, controlli di processo, controlli finali, campionamento, consegna, ecc.);
metodologia di calcolo delle emissioni di CO₂eq in caso di calcolo reale e fogli di calcolo con formule visibili;
rapporto/i di Bilancio di massa;
lista dei depositi esterni afferenti, se presenti;
elenco dei soggetti con i quale il titolare della certificazione ha accordi contrattuali e membri del gruppo.

5.2 Il processo di certificazione iniziale si articola in due fasi:

Fase a): verifica documentale off site

Fase b): audit iniziale on site.

5.2.1 Verifica documentale

La verifica documentale viene effettuata sulla documentazione trasmessa dall'Organizzazione. Il GVI incaricato verifica che tutti i documenti siano completi e corretti e che siano stati elaborati in conformità ai requisiti di riferimento.

A conclusione della verifica documentale il GVI può formalizzare dei rilievi o delle raccomandazioni.

A seconda che dalla verifica documentale non siano emersi rilievi o siano emerse non conformità, GVI può rispettivamente approvare la documentazione e proseguire l'iter, approvare con riserva verificando la gestione delle non conformità in sede di audit in sito, oppure non approvare la documentazione analizzata e richiedere all'azienda dati e informazioni aggiuntive. Se il GVI ritiene che i documenti identificativi del Sistema di Gestione della Sostenibilità non contengano informazioni sufficienti a completare in modo esaustivo la verifica documentale, richiede i necessari dati e informazioni aggiuntive alla parte responsabile. La man-

cata trasmissione delle integrazioni richieste potrebbe rappresentare un elemento ostativo alla prosecuzione della verifica.

Il risultato dell'audit documentale è utilizzato come dato di input per la successiva fase on site.

5.2.2 Audit iniziale in sito

Tra la fase a) e la fase b) non possono passare più di sei mesi altrimenti la verifica deve essere interamente ripetuta.

L'audit on site viene effettuato presso il sito produttivo dell'Organizzazione e/o presso ogni sito ritenuto necessario.

Il GVI:

tiene la riunione di apertura nella sede dell'Organizzazione, definisce gli aspetti organizzativi, precisa i punti del piano di verifica e chiarisce i termini della procedura di valutazione e la riservatezza sulle informazioni;

effettua un'ispezione nel sito produttivo;

esamina i documenti del sistema dell'azienda;

esamina e conferma la correttezza delle informazioni trasmesse dall'operatore economico ai fini della determinazione del rischio calcolato in accordo con il ACCREDIA RT-31;

valuta i requisiti per l'implementazione di un sistema di rintracciabilità e della gestione dell'equilibrio di massa, basata sul piano di campionamento;

esamina le valutazioni condotte per la qualifica degli operatori economici sulla base di quanto prescritto dalle norme UNI/TS 11429 e UNI/TS 11567;

esamina le informazioni ambientali e sociali formula gli eventuali rilievi;

tiene la riunione di chiusura, nel corso della quale l'RGVI comunica all'Organizzazione gli eventuali rilievi e le raccomandazioni per il miglioramento.

5.3 Chiusura dei rilievi e verifica di follow-up

Al termine della fase a) dell'audit iniziale, l'RGVI invia all'Organizzazione copia del "Programma di audit contenente l'esito dell'esame documentale" e

in caso di rilievi la invita a presentare la documentazione revisionata entro un termine concordato, che non può superare i due mesi.

In presenza di non conformità maggiori il processo di certificazione è sospeso.

In caso l'Organizzazione dia evidenza della risoluzione dei rilievi oltre il termine concordato (60 giorni) potrà essere pianificata una verifica documentale addizionale.

Il RGVI riceve la documentazione revisionata dall'Organizzazione e verifica che i rilievi siano stati tutti correttamente recepiti. Il RGVI ad esito positivo conferma la programmazione della fase b.

Al termine della fase b) dell'audit iniziale, l'RGVI rilascia all'Organizzazione copia del "Rapporto di audit" e in caso di non conformità minori la invita a presentare la documentazione revisionata entro un termine concordato, che non può superare i due mesi.

In presenza di non conformità maggiori il processo di certificazione è sospeso.

In caso l'Organizzazione dia evidenza della risoluzione dei rilievi oltre il termine concordato (60 giorni) potrà essere pianificata una verifica documentale addizionale.

Il RGVI riceve la documentazione revisionata dall'Organizzazione e verifica che i rilievi siano stati tutti correttamente recepiti. Il RGVI ad esito positivo raccomanda la certificazione di conformità.

CERTIQUALITY può comunque effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte. A buon esito di tale verifica il processo di certificazione è ripreso.

Le eventuali Raccomandazioni rilevate dal GVI devono essere analizzate e gestite dall'Organizzazione entro l'audit successivo condotto da CERTIQUALITY.

5.4 Decisione sulla Certificazione di conformità
In caso di rapporto favorevole da parte del RGVI CERTIQUALITY assicura un riesame indipendente, della documentazione e delle risultanze dell'audit, e successiva approvazione.

È possibile che vengano richiesti chiarimenti al GVI o all'Organizzazione.

A conclusione dell'iter di riesame, CERTIQUALITY rilascia all'Organizzazione un Certificato di Conformità e il programma delle verifiche periodiche di mantenimento.

Nel caso di certificazione di gruppo il Certificato di Conformità include le informazioni sul Soggetto Coordinatore del Gruppo e sulle altre organizzazioni appartenenti al gruppo.

A seguito del rilascio della Certificazione di Conformità e del pagamento di tutti gli importi dovuti dall'Organizzazione, CERTIQUALITY invia il certificato e laddove previsto, trasmette tutte le informazioni relative allo stato del certificato di conformità agli Organismi di accreditamento nazionali ed internazionali e a quelli con i quali ha accordi di cooperazione o mutuo riconoscimento e a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e ne pubblica inoltre la notizia attraverso il proprio sito Internet.

5.5 Certificato di Conformità

Il Certificato di Conformità garantisce l'attendibilità delle informazioni che le Organizzazioni appartenenti alla filiera dei biocarburanti e dei bioliquidi sono tenute a fornire per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità.

CERTIQUALITY rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17065 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi" e in accordo ai requisiti del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT31 "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del

Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”, reperibile sul sito web ACCREDIA.

La validità nel tempo del Certificato di Conformità è di 5 anni dalla data di emissione ed è subordinata al rispetto dei requisiti verificati durante le successive verifiche periodiche di mantenimento.

Il Certificato di Conformità contiene almeno i seguenti elementi:

il numero identificativo univoco del certificato;

la ragione sociale e l’indirizzo del soggetto destinatario del certificato;

l’indirizzo del/i sito/i operativi;

con riferimento alla Fase di produzione delle materie prime coltivate il dettaglio dei collettori, dei siti di stoccaggio e delle piarde afferenti l’operatore sottoposto a verifica (anche come elenco al certificato di conformità);

il campo di applicazione del certificato:

attività che l’organizzazione è idonea a svolgere;

elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati ma,

nel caso di operatori di compravendita e depositi soltanto le macrocategorie oggetto di commercio: materie prime coltivate, oli vegetali, rifiuti, sottoprodotti, prodotti intermedi.

qualora l’organizzazione sia produttore di rifiuti in territorio Europeo il codice CER attribuito ai rifiuti;

qualora l’organizzazione sia produttore di rifiuti fuori dal territorio Europeo l’indicazione esplicita dell’esito positivo dell’audit volto ad accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE,

qualora l’organizzazione sia produttore di sottoprodotti, anche l’indicazione esplicita della qualifica come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all’interno di una delle categorie di cui all’allegato 1, parte 2 -bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

qualora l’attività svolta comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, l’indicazione esplicita degli estremi dell’autorizzazione rilasciata all’impianto in cui avviene il processo.

il sistema di certificazione;

la data di emissione;

la sua validità e scadenza;

la data dell’ultimo audit;

la firma della persona autorizzata.

Il certificato è rilasciato in lingua italiana o inglese, ovvero, se redatto in altra lingua, è accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di certificazione degli operatori economici singoli (di cui all’art.7 comma 6 DM 14/11/2019) o come Gruppo (di cui all’art.15, comma 1 DM 14/11/2019) CERTIQUALITY redige l’elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

6 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Nel corso del quinquennio di validità della certificazione di conformità, sono previste:

una prima verifica di sorveglianza, che è effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformità dell’azienda;

verifiche di sorveglianza annuali a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell’azienda;

verifica di rinnovo del certificato di conformità dell’azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di scadenza dello stesso.

Durante le verifiche periodiche di sorveglianza sarà verificata a campione la completezza di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità,

nel certificato di sostenibilità, e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonché, limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la completezza delle informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilità.

La quantità minima di prodotto valorizzato da verificare è stabilita con una metodologia basata sul rischio e dipende dalla quantità di materiale gestito e determinato dall'ultimo audit.

A tale scopo l'Organizzazione dovrà fornire a CERTIQUALITY le registrazioni relative alle quantità di prodotto/i gestito/i sia in ingresso che in uscita, indipendentemente dal sistema di certificazione oggetto del controllo.

Anche in caso di sorveglianza annuale, la documentazione di audit è sottoposta a valutazione da parte di un soggetto qualificato e indipendente, che può esprimere parere positivo o negativo relativamente al mantenimento della certificazione.

Il certificato di conformità ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Salvo volontà contraria che sia espressa dall'operatore economico entro il termine di scadenza del certificato, il rinnovo è automatico per altri cinque anni dal momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica di rinnovo abbia avuto esito positivo.

In caso di modifiche alla normativa vigente CERTIQUALITY assicura tempestiva comunicazione all'Operatore Economico. Considerate le implicazioni delle modifiche e, tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale una determinata Organizzazione o un determinato prodotto, CERTIQUALITY stabilirà la data entro cui l'Organizzazione dovrà essere adeguata alla nuova normativa.

Entro la data stabilita dovranno essere effettuati gli accertamenti ritenuti necessari da CERTIQUALITY

per verificare la conformità, per quanto applicabile, dell'Organizzazione alla nuova normativa.

A conclusione positiva della verifica CERTIQUALITY rilascerà un nuovo Certificato di Conformità, modificato come appropriato per citare la nuova normativa.

Qualora l'Organizzazione non provveda entro il termine stabilito ad adeguare il proprio sistema per la sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi alla nuova normativa di riferimento verrà revocato il Certificato di Conformità.

6.1 Chiusura dei rilievi e verifica di follow-up

Al termine dell'audit di mantenimento della conformità (sorveglianza annuale o rinnovo) l'RGVI rilascia all'Organizzazione copia del "Rapporto di audit" e in caso di non conformità minori la invita a presentare la documentazione revisionata entro un termine concordato, che non può superare i due mesi.

In presenza di non conformità maggiori il certificato di conformità è proposto per la revoca.

Nel caso in cui RGVI riceva entro i 60 giorni la documentazione revisionata dall'Organizzazione verifica che i rilievi siano stati tutti correttamente recepiti. Il RGVI ad esito positivo raccomanda la certificazione di conformità.

In caso l'Organizzazione non dia evidenza della risoluzione dei rilievi entro il termine massimo di 60 giorni il RGVI proporrà la sospensione del certificato di conformità.

CERTIQUALITY comunicherà all'Organizzazione un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'operatore economico è tenuto ad adottare le medesime misure correttive già comunicate in precedenza.

Nel caso CERTIQUALITY riceva la documentazione revisionata dall'Organizzazione nel periodo com-

preso tra i 60 giorni ed i 90 giorni dalla data di conclusione dell'audit, ovvero di elevazione della non conformità minore, verifica il positivo recepimento e propone per la revoca della sospensione ed il mantenimento del certificato di conformità.

Decorsi gli ulteriori trenta giorni dalla sospensione, CERTIQUALITY svolge una verifica supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito positivo revoca la sospensione del certificato di conformità, in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformità dell'azienda.

CERTIQUALITY può comunque effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte. A buon esito di tale verifica il processo di certificazione è ripreso.

7. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE

7.1 La certificazione di conformità è rilasciata all'Organizzazione limitatamente ai siti e prodotti/processi/servizi indicati nel certificato di conformità e non è trasferibile ad altre unità o prodotti.

Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione e degli aspetti editoriali dell'oggetto della Certificazione di conformità devono essere comunicati a CERTIQUALITY per le appropriate valutazioni. In funzione dell'entità delle modifiche, CERTIQUALITY si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite suppletive presso l'Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità alla normativa di riferimento.

7.2 L'Organizzazione in possesso di Certificazione si impegna a:

- mantenere la propria struttura conforme ai requisiti della norma di riferimento;

- a comunicare a CERTIQUALITY la data di rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità al fine di consentire la conforme pianificazione della prima visita di sorveglianza

- accettare, a proprie spese, le visite di valutazione suppletive che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione di conformità rilasciata;

- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione di CERTIQUALITY e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;

- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo ai Valutatori di CERTIQUALITY, agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante gli audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere gli Osservatori di CERTIQUALITY o di Enti di controllo e accreditamento in accompagnamento ai Valutatori Certiquality, CERTIQUALITY può disporre la mancata concessione, la sospensione o la revoca della Certificazione di Conformità; Accredia può inoltre effettuare delle verifiche di market surveillance presso l'Organizzazione con la presenza del GVI di Certiquality. In questo caso gli Ispettori Accredia effettuano autonomamente un audit finalizzato a valutare l'effettiva conduzione delle verifiche da parte di CERTIQUALITY;

- attuare le azioni correttive a seguito degli scostamenti rilevati;

- cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti di Certificazione di conformità appena dopo la scadenza, la sospensione, la revoca, la rinuncia e il conseguente ritiro della Certificazione di Conformità.

- comunicare in prossimità alle scadenze delle verifiche di sorveglianza le informazioni richieste per la determinazione del campionamento basato sul rischio.

7.3 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso

L'Organizzazione in possesso di Certificazione si impegna a informare entro 5 giorni dall'evento CERTIQUALITY a mezzo e-mail lettera raccomandata A.R. o PEC:

- di tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di prodotti e/o servizi connessi alla convalida/certificazione

L'organizzazione deve mantenere informato CERTIQUALITY sugli sviluppi dei suddetti procedimenti. In relazione a quanto sopra CERTIQUALITY si riserva la facoltà di eseguire opportune e tempestive verifiche ispettive straordinarie ed, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione, riduzione, e/o revoca della certificazione rilasciata, in base ai rilievi accertati a carico dell'Organizzazione.

8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

In caso di irregolarità, inosservanze o inadempimenti imputabili all'organizzazione o del perdurare di tali situazioni per un periodo superiore ai 60 giorni, CERTIQUALITY dispone la sospensione del certificato di conformità per un periodo massimo di 30 giorni. Decorsi i 30 giorni, se l'organizzazione non ha adottato specifiche misure correttive, CERTIQUALITY svolge una verifica supplementare presso l'organizzazione e, in caso positivo, revoca la sospensione, in caso negativo revoca il certificato di conformità.

Nel periodo di sospensione l'organizzazione non può mettere dichiarazioni o certificati di sostenibilità per i prodotti ceduti.

Esempi di irregolarità sono:

se durante la sorveglianza dovessero emergere rilievi ostativi, ma una revoca non è considerata necessaria;

se l'Organizzazione non fornisce evidenza di aver analizzato e gestito le raccomandazioni entro il quinquennio;

se l'Organizzazione non invia nei tempi prescritti le evidenze relative alla gestione di rilievi rilasciati in sede di audit;

se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione degli audit periodici di sorveglianza;

se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione di audit addizionali o suppletivi o con la presenza degli Enti di Accreditamento;

se l'Organizzazione non comunica a CERTIQUALITY modifiche significative della propria organizzazione, e in presenza di significative modifiche ai prodotti certificati e/o alle modalità di produzione e controllo e/o al sistema di gestione della sostenibilità applicabile;

se vi sia stata una qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni dello schema certificativo o del presente Regolamento o delle procedure di CERTIQUALITY;

se l'Organizzazione non informa CERTIQUALITY in base a quanto indicato al par. 7.3;

se non è in regola con i pagamenti delle attività già effettuate da CERTIQUALITY e relative a ogni tipo di servizio fornito da CERTIQUALITY anche diverso dalla certificazione; qualora l'Organizzazione, nel corso del quinquennio risulti nuovamente inadempiente la certificazione potrà essere immediatamente revocata.

La sospensione viene comunicata a mezzo PEC all'organizzazione (e secondo quanto richiesto dalla normativa alle Autorità Nazionali Competenti e al GSE), indicando la data di decorrenza, la durata, il divieto di promuovere qualunque azione relativa all'uso della certificazione, ivi compreso l'uso per la partecipazione a bandi di gara e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

L'Organizzazione certificata è responsabile di intraprendere pronte e adeguate azioni per correggere

ogni inadempienza alle prescrizioni di CERTIQUALITY e di informare formalmente lo stesso delle azioni correttive proposte o attuate.

Le spese relative alle verifiche supplementari sono a carico dell'Organizzazione.

9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 La revoca del Certificato di Conformità viene deliberata da CERTIQUALITY a seguito di:
inosservanza dei requisiti e delle prescrizioni derivanti dagli artt. 5.5, 7;

mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine definito da CERTIQUALITY;

casi indicati al par. 8 di tale gravità da rendere necessaria una immediata revoca;

nel caso di utilizzo ingannevole o fraudolento del certificato di conformità da parte dell'organizzazione;

persistere della condizione di morosità per oltre un mese dalla ricezione della sospensione amministrativa (diffida) inviata da CERTIQUALITY con lettera raccomandata A.R o PEC;

La decisione di revoca della Certificazione di conformità viene comunicata all'Organizzazione mediante PEC (e secondo quanto richiesto dalla normativa alle Autorità Nazionali Competenti e al GSE).

9.2 A seguito di revoca all'Organizzazione è fatto divieto di emissione delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di sostenibilità. Restano valide le dichiarazioni di conformità e i certificati di sostenibilità emessi dall'Operatore Economico anteriormente alla sospensione e alla revoca della certificazione.

L'Organizzazione inoltre si impegna a:
restituire o distruggere l'originale del Certificato di Conformità CERTIQUALITY;
non utilizzarne le eventuali copie e riproduzioni;

eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria, sito web ogni riferimento o simbolo della Certificazione CERTIQUALITY;
darne informazione ai committenti, con particolare riferimento alla partecipazione ai bandi di gara, in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta certificazione.

9.3 CERTIQUALITY, inoltre, provvede a cancellare l'Organizzazione dagli elenchi delle Organizzazioni certificate.

Nel caso di revoca per motivi amministrativi, l'Organizzazione che regolarizza la sua posizione entro un mese può chiedere il reintegro della Certificazione, purché sussistano le condizioni tecniche.

L'attuazione di revoca della Certificazione non dà diritto ad alcun rimborso di quanto già pagato e comporta il pagamento di un corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 12.1.

10. MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione in possesso della certificazione di conformità può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando nuovamente la domanda di certificazione esaurientemente compilata. CERTIQUALITY si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio di un nuovo Certificato di Conformità.

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto rispetto alla documentazione normativa di riferimento, CERTIQUALITY può richiedere la ripetizione, totale o parziale, degli accertamenti iniziali di cui all' art. 5 del presente Regolamento.

A seguito dei suddetti accertamenti, CERTIQUALITY può estendere ai prodotti modificati la validità delle pertinenti certificazioni.

L'Organizzazione non può utilizzare la certificazione di conformità per i prodotti modificati finché non abbia ottenuto autorizzazione formale da parte di CERTIQUALITY.

CERTIQUALITY si impegna a comunicare all'Organizzazione per iscritto le sue decisioni entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

11. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione di conformità mediante comunicazione scritta (PEC):

- a) in caso di variazione delle norme di riferimento, come precisato all'art. 4.4 del presente Regolamento;
 - b) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
 - c) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite da CERTIQUALITY;
- In questi casi la comunicazione deve essere inviata dall'Organizzazione entro 1 mese dalla data di notifica delle variazioni apportate da CERTIQUALITY.

L'Organizzazione può inoltre rinunciare in caso di cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione di Conformità, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del quinquennio, previa verifica da parte di CERTIQUALITY del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

La rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte di CERTIQUALITY con cui si prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della certificazione di conformità.

Dopo l'ultima verifica di sorveglianza l'Organizzazione può rinunciare alla scadenza del quinquennio dandone formale disdetta con un preavviso di almeno 3 mesi. Se la rinuncia avviene successivamente l'Organizzazione è tenuta al pagamento del

corrispettivo previsto al paragrafo 12.1 a titolo di indennizzo.

L'Organizzazione può infine rinunciare alla certificazione in qualsiasi momento ma sarà tenuta al pagamento del corrispettivo previsto al paragrafo 12.1 a titolo di indennizzo.

A seguito della rinuncia l'Organizzazione si obbliga a quanto previsto all'art. 9.2 e CERTIQUALITY applica quanto previsto dall'art. 9.3.

Nel caso di rinuncia per motivi diversi da quelli precedentemente indicati l'Organizzazione è tenuta al pagamento di un corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 12.1.

12. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di verifica sono considerati riservati e l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale di CERTIQUALITY che nell'espletamento delle proprie funzioni venga a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla convalida/certificazione sono riservati solo alle funzioni di CERTIQUALITY coinvolte nell'iter di verifica e agli Enti di controllo e accreditamento.

CERTIQUALITY non divulga le informazioni sulle Organizzazioni verificate senza il consenso scritto delle stesse tranne che dette informazioni debbano essere comunicate in osservanza di obblighi di legge.

In tali casi CERTIQUALITY dà notizia all'Organizzazione delle comunicazioni effettuate salvo che ciò non sia da CERTIQUALITY ritenuto contrario agli obblighi che la stessa è tenuta ad osservare.

CERTIQUALITY opera comunque in piena conformità alle prescrizioni della normativa vigente in merito al trattamento dei dati personali.

13. CONDIZIONI ECONOMICHE

13.1 Corrispettivi

Le offerte predisposte da CERTIQUALITY si basano su principi e criteri economici approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il contratto per la certificazione di conformità ha validità quinquennale.

Prima della scadenza quinquennale della certificazione è prevista una specifica attività di riesame volta a rinnovare la validità della certificazione di conformità, che sarà oggetto di apposita offerta.

Ogni richiesta di variazione del programma degli audit, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati.

Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, CERTIQUALITY si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

I compensi per l'attività svolta da CERTIQUALITY sono dovuti dall'Organizzazione anche in caso di mancato conseguimento della Certificazione di Conformità per cause non riferibili a CERTIQUALITY stesso.

Come previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, in caso di revoca o rinuncia alla Certificazione di Conformità l'Organizzazione è tenuta a pagare a CERTIQUALITY, per la chiusura anticipata della pratica, un corrispettivo pari al 20% del valore totale del contratto nel triennio con un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 Euro.

13.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la Certificazione di Conformità ed il suo eventuale mantenimento devono essere versati a CERTIQUALITY secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

In caso di irregolarità (ossia, a titolo esemplificativo: ritardi, pagamenti parziali, mancati pagamenti) dell'Organizzazione nei pagamenti dovuti a CERTIQUALITY in ragione delle attività svolte da quest'ultimo ai sensi del presente Regolamento, CERTIQUALITY si riserva la facoltà di sospendere ogni attività di sua competenza, restando inteso che le suddette attività saranno riprese solo a seguito del saldo di ogni importo dovuto dall'Organizzazione.

14. RESPONSABILITA'

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati da CERTIQUALITY.

CERTIQUALITY è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale. La Certificazione di Conformità rilasciata da CERTIQUALITY non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CERTIQUALITY.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare a CERTIQUALITY per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e s.m.i (Codice del consumo) e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'Organizzazione stessa, non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

CERTIQUALITY non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

CERTIQUALITY non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in banche dati di Enti di Accredimento e Controllo in particolare qualora i dati vengano dagli stessi trasmessi ad altre entità.

15. RICORSI

L'Organizzazione può proporre ricorso contro le decisioni di rifiuto, sospensione e revoca dell'Approvazione adottate da CERTIQUALITY, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, illustrando le ragioni del proprio dissenso al Comitato Ricorsi di CERTIQUALITY, che assume la veste di organo d'appello.

Il Comitato Ricorsi viene convocato per esaminare il ricorso e pronuncia la propria decisione entro 30 giorni dalla data in cui sia stato investito del ricorso. Per giustificati motivi il Comitato ricorsi può esprimersi entro 60 giorni.

16. LEGGE APPLICABILE E CONTENZIOSI

Ogni rapporto fra l'Organizzazione e CERTIQUALITY è regolato dalla legge italiana.

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

17. RECLAMI

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di presentare delle segnalazioni/ reclami a fronte di lamentati comportamenti di CERTIQUALITY ritenuti non conformi alle normative di riferimento.

Le segnalazioni/reclami devono essere proposti a mezzo lettera/fax o posta certificata debitamente sottoscritta con indicazione di tutti i dati identificativi che consentano l'individuazione del soggetto segnalante/contestante/reclamante. Non sono considerati segnalazioni/reclami quelli inoltrati per via telefonica o in forma anonima.

CERTIQUALITY si impegna a tenere informato il segnalante/reclamante sugli esiti della segnalazione/reclamo.